

Avviso dell'imminente scadenza di alcune misure antidumping

(92/C 50/02)

1. La Commissione informa che, fatta eccezione per i casi in cui si procede ad un riesame in conformità della procedura sottomenzionata, le misure antidumping sottoelencate scadono entro i prossimi sei mesi ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾.

2. Procedura

Le parti notoriamente interessate possono presentare una richiesta scritta di riesame corredata di elementi di prova sufficienti per dimostrare che la scadenza delle misure arrecherebbe o minaccerebbe di arrecare nuovamente un pregiudizio. Esse possono inoltre rendere noto per iscritto il loro punto di vista e chiedere di essere intese dalla Commissione, purché ritengano che il risultato della procedura possa riguardarle e che esistano particolari motivi per giustificare l'audizione.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

3. Termine

Le richieste di riesame e di audizione devono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, Direzione generale relazioni esterne (divisione I.C.2), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ⁽²⁾, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Se la richiesta di riesame delle misure non sarà pervenuta in forma adeguata entro il termine sopraindicato la Commissione potrà non tenerne conto e le misure relative scadranno automaticamente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento sopracitato.

4. Qualora la Commissione abbia l'intenzione di riesaminare le misure, un avviso in tal senso verrà pubblicato prima della fine del relativo periodo di cinque anni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le misure rimarranno in vigore in attesa del risultato del riesame.

5. Il presente avviso è pubblicato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento sopracitato.

⁽²⁾ Telex COMEU B 21877; telefax (32-2) 235 65 05.

Prodotto	Paese d'origine o di esportazione	Misura	Riferimento
Solfato di rame	Cecoslovacchia Ungheria	Dazio	Regolamento (CEE) n. 2512/87 (GU n. L 259 del 9. 9. 1987)
	Polonia	Impegni	Decisione 87/443/CEE (GU n. L 235 del 20. 8. 1987)

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(92/C 50/03)

La Commissione, con decisione del 14 febbraio 1992, ai sensi dell'articolo 115 del trattato CEE ha respinto un ricorso introdotto del Regno di Spagna in vista d'essere autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni di calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale, codice NC 6403, originarie della Repubblica popolare cinese e messe in libera pratica negli altri Stati membri.